



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA IV - TERRITORIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO 2 – Ufficio Commercio/Agricoltura/Artigianato/Attività Produttive

ORDINANZA SINDACALE N. 14
DEL 22-05-2020

Oggetto: MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA MIRATE AL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID19. RIAPERTURA IN VIA SPERIMENTALE DEL MERCATO SU AREA PUBBLICA DEL MARTEDI' DI PIAZZA SANT'ANNA.

IL SINDACO

PPREMESSO che con delibera del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale per il rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che a seguito delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dall'emanazione da ultimo del DPCM 17 maggio 2020 al fine di favorire il contenimento del virus e/o la sua propogazione, occorre limitare le occasioni di assembramenti nel territorio comunale, ovvero occasioni che non consentono il rispetto della distanza interpersonale di un metro per cui occorre il contingentamento degli accessi in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020 che dispone, all'art.2 (Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali)

- che "Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali,, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

Inoltre all'art.3 comma d) che "i Sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16 anche presso gli esercizi commerciali".

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n.21 del 17 maggio 2020 adottata dal Presidente della Regione Siciliana efficace dal 18 maggio 2020 che dispone il recepimento delle disposizioni nazionali e che introduce misure specifiche di attuazione del DPCM 17 maggio 2020;



CONSIDERATO che, come riportato nell'Ordinanza del Presidente della Regione sopra citata, l'epidemia in Sicilia registra un grado inferiore di diffusione del contagio rispetto ad altre zone del territorio nazionale ma che, tuttavia, l'evento epidemiologico non risulta ancora estinto;

VISTA, in particolare la disposizione di cui all'art.7 della predetta Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.21 del 17/05/2020 secondo cui "... il sindaco del Comune interessato all'attività mercatale dispone di conseguenza con propria ordinanza limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l'autorizzazione all'apertura dei mercati rionali. Per le attività di cui ai commi che precedono anche con specifico riferimento ai dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti ecc.) ed alle distanze interpersonali, si applicano le linee guida".

CONSIDERATO che l'attuale situazione richiede ancora il permanere di alcune azioni di contingibilità ed urgenza al fine della tutela della salute pubblica.

VISTA, l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.21 del 17/05/2020 che all'art.7 (attività commerciali e artigianali) cita quanto segue"... Sono, altresì, autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l'obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il sindaco del Comune interessato all'attività mercatale dispone in conseguenza con propria Ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l'autorizzazione all'apertura dei c.d. mercati rionali. Per le attività di cui ai commi che precedono, anche con specifico riferimento ai dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc...) ed alle distanze interpersonali, si applicano le Linee guida.

VISTO l'accordo della Conferenza Governo/Regioni del 18/05/2020 che ha emanato le "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche Produttive e Ricreative" ed ha previsto precise disposizioni al fine di garantire la sicurezza degli operatori e dei clienti per la riapertura delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);

VALUTATO l'interesse pubblico;

DATO ATTO che attraverso una riorganizzazione dell'area interessata è possibile svolgere, in via sperimentale e nel rispetto delle indicazioni di carattere igienico, sanitario e di sicurezza dettate dai provvedimenti governativi e regionali sopra indicati, il mercato rionale del martedì in piazza Sant'Anna;

RITENUTO pertanto possibile procedere alla riapertura, in forma sperimentale, del mercato ambulante settimanale per la vendita di generi alimentari e non in piazza Sant'Anna;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n.11 del 05/05/2020 con cui si è disposta la ripresa delle attività dei mercati settimanali preposti alla vendita di beni alimentari con efficacia dal 2 maggio 2020 per le aree di Piazza Sant'Anna e Largo Matteotti e sono state altresì definite le condizioni e le prescrizioni da osservare a salvaguardia della salute pubblica;

RITENUTO provvedere in questa sede, ai sensi delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono, nonché in ragione dell'accertata diminuzione dei casi di contagio da COVID- 19, nonché al fine di salvaguardare lo svolgimento delle attività economiche consentite dalla attuale legislazione emergenziale, disporre in ordine alla riapertura del mercato settimanale di Piazza Sant'Anna, previsto nella giornata di martedì,, mercato per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari e misti con decorrenza dalla giornata del prossimo 26 maggio;



CONSIDERATO, pertanto, che la disposta riapertura non arreca lesione, neppure potenziale, alla salute pubblica, in quanto in occasione dello svolgimento del suddetto mercato, verranno garantite le misure previste dall'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n.267/2000- Testo Unico degli Enti locali - e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Comunale;

ORDINA

la riapertura in forma sperimentale, a partire dal 26 maggio 2020 e fino a nuove disposizioni, del mercato ambulante settimanale del martedì che si svolge in piazza Sant'Anna;

DISPONE

che lo svolgimento dei mercati ambulanti suddetti avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ✓ le aree mercatali saranno appositamente delimitate, con varchi di entrata e uscita presidiati da agenti della Polizia Locale e da volontari della Protezione Civile;
- ✓ gli operatori commerciali non potranno accedere alle aree mercatali prima delle ore 6,00 e dovranno liberare le aree entro le ore 14,00;
- ✓ le operazioni di vendita potranno iniziare al termine dell'allestimento ed, in ogni caso, non prima delle ore 7,45 e termineranno alle ore 13,00;
- ✓ il rispetto del distanziamento minimo tra gli utenti presso i singoli banchi (1 metro), così come quello tra gli operatori commerciali e gli utenti e tra gli operatori stessi, andrà garantito a cura dei singoli operatori commerciali;
- ✓ i singoli banchi devono essere posizionati ad almeno 2 mt. di distanza l'uno dall'altro;
- ✓ gli operatori commerciali dovranno indossare guanti monouso e mascherina che copra naso e bocca;
- ✓ gli operatori commerciali dovranno assicurare la disponibilità, per sé stessi e per gli utenti, di sistemi per la disinfezione delle mani;
- ✓ l'accesso degli utenti alle aree mercatali è limitato ad un solo componente, provvisto di mascherina, per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento;
- ✓ gli utenti non potranno servirsi da soli e non potranno toccare la merce esposta;
- ✓ gli operatori commerciali dovranno assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni igienico sanitarie e di sicurezza;
- ✓ trattandosi di mercati sperimentali, gli agenti della Polizia Locale potranno, a loro insindacabile giudizio, disporre le modifiche al posizionamento dei banchi ritenute necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni sopra indicate;
- ✓ all'interno dell'area mercatale, il controllo sarà svolto da agenti della Polizia Locale e da volontari della Protezione Civile;
- ✓ Nel varco di entrata il personale di Polizia Locale procederà a misurare la temperatura corporea degli utenti, qualora si riscontrasse una temperatura superiore a 37,5°C non sarà consentito l'accesso;

AVVERTE

che qualora venisse riscontrata l'inottemperanza, da parte degli operatori, alle prescrizioni sopra indicate, si procederà ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (sanzione da € 400,00 a € 3.000,00) disponendo, in caso di assembramenti e mancato rispetto della distanza interpersonale, la chiusura del mercato;



DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sia trasmessa:

- alla Prefettura di Siracusa;
- agli uffici comunali interessati per gli adempimenti di competenza;
- al Comando di Polizia Municipale per la verifica dell'ottemperanza dell'Ordinanza stessa;

DISPONE ALTRESI'

che la presente Ordinanza sia pubblicata nel sito web comunale e diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione;

AVVERTE

le violazioni della presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Carlentini 22/05/2020



IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Stefio)